TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

UFFICIO SUCCESSIONI

D E C R E T O

LA PRESIDENTE DOTT.SSA ALESSANDRA ARCERI

Letta l'istanza depositata dall'Avv. Elisabetta Pessina, nella sua qualità di curatrice dell'eredità giacente relitta dal signor YY, nato in Bologna - BO - il (omissis).(omissis).1941, deceduto in Bologna in data (omissis).(omissis).2017, in vita residente in Bologna, Via (omissis), 8, Codice Fiscale (omissis), in forza di decreto di nomina in data 19.02.2019 e successivo verbale di accettazione dell'incarico e giuramento, la quale, premettendo che il suddetto YY ha disposto della propria successione con testamento olografo pubblicato con Verbale a ministero Notaio Luigi Ottieri di San Giovanni Ilarione in data (omissis).(omissis).2017 Rep. (omissis) Racc. (omissis) Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Soave il (omissis).(omissis).2017 al n. (omissis) serie 1T versati € 245,00, con il quale — dopo aver espressamente escluso dalla propria successione qualsiasi suo parente di ogni ordine e grado — ha disposto che dopo la morte tutte le sue sostanze, mobili ed immobili, venissero conferite in una costituenda fondazione "..intestata ai cognomi D(omissis) - B(omissis) - Z(omissis)" avente come scopo l'assegnazione di borse di studio a studenti meritevoli delle scuole medie superiori e facoltà scientifiche, ha chiesto l'autorizzazione a

costituire una fondazione denominata "D(omissis)-B(omissis)-Z(omissis)" avente lo scopo di erogare borse di studio ad alunni meritevoli delle scuole medie superiori e/o di facoltà scientifiche;

conferire all'uopo incarico al Notaio M(omissis) O(omissis) con Studio in Piazza (omissis) — o altro Notaio che il Signor Giudice vorrà indicare — di redigere l'atto pubblico notarile di costituzione di fondazione di cui in premessa, il relativo statuto e di espletare di tutti gli adempimenti necessari alla istituzione della fondazione e all'ottenimento del suo riconoscimento;

conferire tutti i beni, mobili ed immobili, di proprietà del defunto YY risultanti degli inventari nelle more predisposti nella costituenda Fondazione;

nominare quali membri del CDA della costituenda Fondazione i signori Dott. Daniela Magagnoli, nata in Bologna il (omissis) (omissis) 1952 Codice Fiscale (omissis), Dott. Felice Signoretti, nato in (omissis), (Pescara), il (omissis) (omissis) 1946 Codice Fiscale (omissis), Dott. Maria Cristina Casali, nata in Bologna il giorno (omissis) (omissis) 1955 Codice Fiscale (omissis), Dott. Ing. Alberto Montanari, nato in Bologna il (omissis) (omissis) 1957 Codice Fiscale (omissis), Dott. Ing. Ugo Ruggeri, nato in Bologna il (omissis) (omissis) 1963 Codice Fiscale (omissis), che hanno già dichiarato di voler accettare con animo grato, attribuendo loro l'incarico rispettivamente di Presidente del CDA, di Vice Presidente del CDA e di Consiglieri;

nominare Revisore Contabile unico della costituenda Fondazione la Dott. Maria Cristina Castiglia nata in Cesena il (omissis). (omissis).1984 Codice Fiscale (omissis) con studio in Bologna Via Spina, 39, che ha dichiarato di voler accettare l'incarico;

Osservato che nel citato testamento olografo venivano nominati esecutori testamentari i signori JJ nato a (omissis), (Catania), il (omissis)/(omissis)/1948, residente a Bologna, in Via (omissis) n. 151 (Codice Fiscale omissis); WW nato a Bologna il (omissis)/(omissis)/1970, ivi residente in Via (omissis) n. 151 (Codice Fiscale omissis); XX nata a Bologna il (omissis)/ (omissis)/1977, ivi residente in Via (omissis) n. 151 (Codice Fiscale omissis) onerandoli dell'adempimento delle disposizioni testamentarie e in particolare della costituzione della citata fondazione;

Osservato che dei citati esecutori designati, soltanto JJ, ha immediatamente accettato l'incarico con atto ricevuto dal Cancelliere del Tribunale di Bologna in data 17/11/2017 cron. n. 12.054 e solo il signor JJ ha di fatto svolto le funzioni di esecutore testamentario;

Rilevato che, tuttavia, il Tribunale di Bologna con provvedimento in data 21 gennaio 2019 (n. 7027/18 R.G.N.C.) — in mancanza di qualsivoglia atto di adempimento da parte del medesimo — ha rigettato l'istanza del signor JJ di proroga del possesso dei beni ereditari del defunto YY per un ulteriore anno ritenendo insussistenti i motivi di evidente necessità richiesti dall'art. 703 c.p.c.;

Rilevato che avverso tale decreto JJ ha proposto gravame ai sensi dell'art. 750, commi 4 e 5, c.p.c.: la Corte D'Appello ha accolto il reclamo e, con ordinanza cron. n. 1.797/2019 del 22 marzo 2019, ha prorogato di un anno decorrente dal 17/11/2018 (data di scadenza dell'anno dalla dichiarazione di accettazione dell'incarico di esecutore testamentario), per motivi di evidente necessità, il possesso dei beni ereditari del defunto signor YY a favore dell'esecutore testamentario signor JJ;

Osservato che nelle more, e precisamente in data 13 marzo 2019, per la prima volta, accettavano l'incarico di esecutore testamentario anche WW e XX;

Rilevato che tuttavia, con decreto del Presidente del Tribunale in data 30 agosto 2020, su richiesta del Curatore, all'esito di svariate udienze in cui veniva tentata una soluzione bonaria della controversia insorta, su istanza della Curatrice dell'Eredità giacente, gli esecutori testamentari venivano esonerati — con ampia motivazione critica del loro operato — ai sensi e per gli effetti dell'art. 710 c.c., e che avverso tale decreto gli esecutori testamentari esonerati hanno proposto reclamo ai sensi e per gli effetti dell'art. 739 c.p.c. presso la locale Corte di Appello, chiedendo di essere reimmessi nel possesso dei beni ereditari per proseguirne la gestione fino alla costituzione della ridetta fondazione, istanza cui la Curatrice — costituendosi in lite — si è opposta;

Osservato che, con memoria integrativa 9 aprile 2021, sollecitata da questo Presidente, la Curatrice ha specificato che la pendenza del procedimento di reclamo avanti la Corte di Appello di Bologna, non comporta un impedimento alla attuazione delle diposizioni testamentarie ad opera della predetta, avendo gli esecutori testamentari definitivamente perduto il possesso dei beni ereditari per scadenza dei termine previsto dalla legge ed essendo allo stato pacifica la giacenza del compendio relitto, con conseguente potere di disporre del precitato curatore;

Rilevato che, secondo quanto rappresentato dalla Curatrice, anche nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento da parte della Corte di Appello di Bologna del reclamo promosso dai signori JJ, WW e XX, per la dottrina prevalente, gli esecutori testamentari tornati in bonis recupererebbero

unicamente il potere di vigilanza sull'esecuzione delle volontà del signor YY ad opera degli eredi — e in loro assenza del curatore dell'eredità giacente — poiché la perdita del possesso dei beni impedisce ai medesimi la partecipazione attiva all'attuazione delle diposizioni mortis causa c.d. patrimoniali — che prevedono la proprietà/il possesso dei beni ereditari —; e che comunque, anche volendo aderire all'orientamento contrario, sussisterebbe una duplice e concorrente legittimazione dell'esecutore testamentario e dell'erede — e in sua assenza del curatore dell'eredità giacente — a disporre dei beni ereditari oggetto dell'amministrazione dell'esecutore testamentario in conformità delle volontà mortis causa;

Osservato che l'istanza avanzata, come integrata con i chiarimenti resi in data 9 aprile 2021 u.s., è meritevole di accoglimento: è infatti da constatarsi come, a far tempo dalla data di accettazione dell'incarico da parte dell'esecutore testamentario JJ, siano ormai trascorsi quattro anni, ed ulteriori due dalla data di accettazione di WW e XX, senza che, in assenza di noti impedimenti, alcuna delle volontà testamentarie del YY abbia trovato esecuzione, e soprattutto, la volontà concernente l'istituzione della citata Fondazione;

Ritenuto, in ogni caso, che il termine di proroga del possesso dei beni ereditari già concesso a JJ è inutilmente spirato, mentre, per quanto concerne WW e XX, accettanti a far tempo dal 13 marzo 2019, nessun decreto di proroga è intervenuto, ed anzi, il Tribunale delle Successioni ha espresso determinazioni di segno esattamente opposto alla eventualità di prosecuzione dell'incarico da parte dei predetti esecutori con il ridetto decreto 30 agosto 2020. Essi hanno dunque allo stato perduto, oltre al possesso dei beni ereditari, anche il potere di amministrarli, né risulta che abbiano proposto istanze, ancorché cautelari, per dare attuazione ai compiti loro affidati;

Ritenuto che pur non essendo il possesso dei beni ereditari ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità condizione imprescindibile per proseguire l'amministrazione dei medesimi da parte dell'esecutore testamentario (cfr. Cass. civile sez. II 14 giugno 2016 n. 12241 secondo la quale: ...In tema di funzioni dell'esecutore testamentario, il termine annuale previsto dall'art. 703 c.c. riguarda solo il possesso dei beni ereditari, non anche l'esecutore testamentario, il termine annuale previsto dall'art. 703 c.c. riguarda solo il possesso dei beni ereditari, non anche l'amministrazione degli stessi, la cui gestione l'esecutore deve proseguire finché non siano esattamente attuate le disposizioni testamentarie), il predetto esonero è significativo di un giudizio negativo espresso sull'amministrazione finora compiuta dagli stessi, e non può non osservarsi a conferma di ciò come, a distanza di oltre quattro anni dall'apertura della successione, nessuno di costoro si sia attivato per la costituzione della nominata fondazione;

Osservato dunque che, perdurando detta inerzia, deve ritenersi pienamente legittimata ad agire, nell'interesse dell'eredità, la Curatrice dell'eredità giacente;

Vista l'urgenza di provvedere;

P.Q.M.

Autorizza tutto quanto richiesto dalla Curatrice, come in premessa.

Conferisce efficacia immediata al presente decreto ai sensi dell'art. 741 c.p.c.

Si comunichi.

Bologna, 4 maggio 2021

La Presidente

Dott.ssa ALESSANDRA ARCERI